

Patrocinio a spese dello Stato

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Focus:
art. 76 – Condizioni per l'ammissione

Federico Guerriero
Dottore Commercialista in Varese

Premessa 1 - Limiti

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un **reddito imponibile** ai fini dell'imposta **personale sul reddito**, risultante dall'**ultima dichiarazione**, non superiore a euro 9.296,22. (1)

(1) L'importo originario di cui al presente comma è stato successivamente così aumentato:

- ad euro 9.723,84 in virtù di quanto disposto dall'art. unico D.M. 29.12.2005 (G.U. 02.02.2006, n. 27);
- ad euro 10.628,16 in virtù di quanto disposto dall'art. unico D.M. 20.01.2009 (G.U. 27.03.2009, n. 72);
- ad euro 10.766,33 in virtù di quanto disposto dall'art. unico D.M. 02.07.2012 (G.U. 25.10.2012, n. 250);
- ad euro 11.369,24 in virtù di quanto disposto dall'art. unico D.M. 01.04.2014 (G.U. 23.07.2014, n. 169);
- ad euro 11.528,41 in virtù di quanto disposto dall'art. unico D.M. 07.05.2015 (G.U. 12.08.2015, n. 186);
- ad euro 11.493,82 in virtù di quanto disposto dal Decr. 16.01.2018 (G.U. 28.02.2018, n. 49);
- ad euro 11.746,68 in virtù di quanto disposto dal Decr. 23.07.2020 (G.U. 30.01.2021, n. 24).

Premessa – 2:

Determinazione dei limiti

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.

Giudizi penali

Art. 92:

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Premessa – 3: Determinazione dei limiti

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Reddito imponibile

D.P.R. 917/1986

Art. 3:

1. L'imposta si applica sul **reddito complessivo** del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti a **netto degli oneri deducibili** indicati nell'articolo 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 6:

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) redditi fondiari ;
- b) redditi di capitale ;
- c) redditi di lavoro dipendente ;
- d) redditi di lavoro autonomo ;
- e) redditi d'impresa ;
- f) redditi diversi .

... al netto degli oneri deducibili

D.P.R. 917/1986

Art. 10:

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza da provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- b) **le spese mediche** e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (1)
- c) **gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
- d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; (5)
- e) **i contributi previdenziali ed assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 505. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101 sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; (4) (10)
- e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 bis; (6)
- e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; (8)
- f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 366, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1986, n. 178;
- g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire (1.032,91 euro), a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; (4)
- l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516 all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517 e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409 nei limiti e alle condizioni ivi previsti. (4)
- l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. (2)
- l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche. (11)
- l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. (12)

Reddito imponibile: dove (2)?



MODELLO 730-3 Redditi 2020

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

730 rettificativo

730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

Comunicazione dati rettificati CAF o professionista

Sostituto, CAF o professionista non delegato

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO			
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE			
DICHIARANTE			
CONIUGE DICHIARANTE			

RIEPILOGO DEI REDDITI		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	REDDITI DA ATTIVITÀ	,00	,00
6	IMPOSTA SULLA REDDITAZIONE SECCA	,00	,00
7	Redditi da attività principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE
11	REDDITO IMPONIBILE LORDO	,00	,00
12	Deduzione per attività principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

Reddito imponibile: così facile?

Redditi!

Redditi
tassazione
ordinaria

✓

Redditi
esenti

?

Redditi
soggetti alla
ritenuta alla
fonte a
titolo di
imposta

?

Redditi
soggetti ad
imposta
sostitutiva

?

Redditi
soggetti a
tassazione
separata

?

Redditi esenti

Redditi per i quali il contribuente non è tenuto al pagamento dell'imposta sulle persone fisiche

Il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi da considerare esenti che non costituiscono, cioè, reddito.

Sono considerati redditi esenti:

Le pensioni, gli assegni e le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

Pensioni sociali;

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;

Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche;

Alcune borse di studio;

Ecc.

Redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta

Regime sostitutivo soggettivo

Redditi per i quali il prelievo tributario è effettuato «alla fonte», ovvero nel momento in cui il reddito viene corrisposto da un soggetto («sostituto di imposta») al suo titolare («sostituito»)

La sostituzione a titolo di imposta comporta l'applicazione di una aliquota fissa su un determinato provento che in tal modo viene sottratto dal reddito complessivo del percipiente.

Il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Le ritenute alla fonte a titolo di imposta si applicano, tra le altre, alle seguenti fattispecie:

Redditi di capitale di cui all'art. 26 d.P.R. n. 600/1973 (interessi sui conti correnti bancari o postali corrisposti alle persone fisiche non imprenditori)

Premi e vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premio.

Ecc.

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva

Regime sostitutivo oggettivo

Redditi per i quali il prelievo tributario è assolto mediante l'applicazione di un'imposta, solitamente proporzionale, al posto di una o più imposte diverse.

Il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e che, conseguentemente, non corrono alla formazione del reddito imponibile.

Sono soggetti ad imposta sostitutiva, tra gli altri:

Redditi di impresa o lavoro autonomo conseguiti in regime forfettario;

Taluni redditi diversi di natura finanziaria (es. capital gain);

Redditi dei fabbricati in regime di «cedolare secca»;

Ecc.

Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti una tantum o, comunque non periodicamente, che derivano generalmente da fatti economici a formazione pluriennale: il prelievo tributario è assolto con l'applicazione di un'aliquota media calcolata sui redditi prodotti in un periodo di riferimento.

Il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi soggetti a tassazione separata e che, conseguentemente, non corrono alla formazione del reddito imponibile.

Sono soggetti a tassazione separata, tra gli altri:

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato;

Redditi percepiti da eredi o legatari, ma maturati in capo al soggetto de cuius;

Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;

Talune tipologie di plusvalenze (es. Plusvalenze realizzate a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici)

Ecc.

Casi particolari - 1

Reddito di cittadinanza

E' un reddito esente

*Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 313/2021: «... Sulla base delle suesposte considerazioni, si concorda con la soluzione prospettata dall'Istante ovvero **che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio** e, conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto.»*

Casi particolari - 2

Reddito da illeciti

Sentenza della Corte Costituzionale 30 marzo 1992, n. 144: «le condizioni di spettanza del beneficio, devono essere coerenti con il presupposto della non abbenza e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri (...) **l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rilevatore dello stato di abbenza dell'istante (...)**».

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 15/E/2008 «... le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell'Irpef e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono intese a chiarire che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite.»

Sentenza Cassazione Penale, sez. 4, num. 26053, anno 2020: «... la verifica è affidata dal D.P.R. n. 115 del 2002 al giudice che procede, non certo ad autorità amministrative, tenute a fornire all'A.G. informazioni utili e non si confronta con il provvedimento impugnato, che non valorizza il reddito dei familiari (...) e che dà atto di una lunghissima serie di reati consumati contro il patrimonio, posti in essere dall'imputato senza soluzione di continuità per circa quaranta anni, da cui si trae - non illogicamente né illegittimamente - la convinzione circa la sussistenza di rilevanti fonti di reddito illecito.»

Redditi sottratti ad imposizione

Casi particolari - 3

Reddito nucleo familiare

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 387/E/2008: «con particolare riferimento al quesito posto da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbenza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, **non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l'eventuale perdita subita** nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.»

Ultima dichiarazione?

Presentata?

Relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione?

Sentenza Cassazione Penale, sez. 4, num. 15694, anno 2020: «...Alla stregua del tenore letterale della norma sorge dunque il problema di stabilire se per "ultima dichiarazione" debba intendersi l'ultima dichiarazione presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata. Questa suprema Corte si è reiteratamente espressa in quest'ultimo senso, laddove ha ritenuto che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, "l'ultima dichiarazione", rilevante per la individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (Cass., Sez. 4, n. 46382 del 14-10-2014, Rv. 260953 - 01; conf. n. 7710 del 2010, Rv. 246698 - 01). Ciò risponde alla ratio della norma, che risiede nell'ancorare l'ammissione al benefici o costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002.



Grazie
per
l'attenzione